



COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI FORLÌ

Cod. fisc. e Partita IVA 00616520409

Piazza Mazzini, 15 - 47040 CORIANO - Tel. 0541/656400

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con Delibera C.C. n.41 dell'8/6/1992 e
C.C. n.70 del 30/7/1992.

Pubblicato all'albo pretorio comunale dal 24/06/92 al 09/07/1992
e ripubblicato dal 13/08/1992 al 28/08/1992.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto	7
------------------------	---

CAPO I

ATTIVITA' PREPARATORIE

Art. 2 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva	7
Art. 3 - Deliberazione a contrattare	8
Art. 4 - Forme di contrattazione	8
Art. 5 - Pattuizioni generali	9
Art. 6 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali per l'esecuzione di opere pubbliche e per le forniture di beni e servizi	9
Art. 7 - Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi zi	10
Art. 8 - Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi	11
Art. 9 - Clausole contrattuali predisposte	12
Art. 10 - Clausole contrattuali onerose	12
Art. 11 - Arbitrato	13
Art. 12 - Responsabilità	13
Art. 13 - Contenuto della responsabilità d'appalto	13
Art. 14 - Obbligo del contratto	14

CAPO II

STIPULAZIONE E GESTIONE

Art. 15 - Forma dei contratti	14
Art. 16 - Stipulazione del contratto	15
Art. 17 - Spese contrattuali	16
Art. 18 - Rogito	16
Art. 19 - Gestione del contratto	16
Art. 20 - Integrità del contratto	17
Art. 20 bis	17

TITOLO II

PROCEDURE CONTRATTUALI

CAPO I

Art. 21 - Ricerca del contraente	18
Art. 22 - Esclusione dalla contrattazione	18
Art. 23 - Pubblicità ed esito gare	18

CAPO II

LICITAZIONE PRIVATA

Art. 24 - Licitazione privata - Definizione e modalità attuative	19
Art. 25 - Prescrizione sui termini selettivi	22
Art. 26 - Compilazione e custodia della scheda segreta	23
Art. 27 - Metodo della media del 50%	23
Art. 28 - Offerte anomale	24
Art. 29 - Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice	25
Art. 30 - Adempimenti e modalità operative della Commissione	26

Art. 31 - L'aggiudicazione	27
----------------------------------	----

CAPO III

APPALTO - CONCORSO

Art. 32 - Elementi di valutazione preordinati	28
---	----

Art. 33 - Lavori della commissione	29
--	----

CAPO IV

TRATTATIVA PRIVATA

Art. 34 - Trattativa privata mediante gara informale	29
--	----

Art. 35 - Procedimento	30
------------------------------	----

Art. 36 Modalità e procedure di gara	31
--	----

TITOLO III

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CAPO I

Art. 37 - Procedure di aggiudicazione	32
---	----

Art. 38 - Trattativa privata diretta	32
--	----

Art. 39 - Procedimento	33
------------------------------	----

Art. 40 - Previsioni dei fabbisogni ricorrenti e programmabili ...	33
--	----

Art. 41 - Piani di acquisto	33
-----------------------------------	----

Art. 42 - Verifica esecuzioni	34
-------------------------------------	----

Art. 43 - Verifica e liquidazione delle fatture	34
---	----

TITOLO IV

COLLAUDI

CAPO I

Art. 44 - Collaudo	35
--------------------------	----

Art. 45 - Approvazione dell'atto di collaudo	36
Art. 46 - Svincolo di cauzione	36

TITOLO V

Art. 47 - Le convenzioni urbanistiche ed atti unilaterali d'obbligo	36
--	----

TITOLO VI

Art. 48 - Contratti di prestazioni d'opera	37
--	----

TITOLO VII

LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA

CAPO I

Art. 49 - Generalità	38
Art. 50 - Modalità esecutive	40
Art. 51 - Amministrazione diretta	40
Art. 52 - Cottimo fiduciario	41
Art. 53 - Modalità per l'affidamento	41
Art. 54 - Competenza dei responsabili dei servizi	42
Art. 55 - Modalità di pagamento	42

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56 - Norme finali e transitorie, Rinvio	42
Art. 57 - Pubblicità del Regolamento	43
Art. 58 - Entrata in vigore	43

T I T O L O I

N O R M E G E N E R A L I

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune relativamente agli appalti, al le compravendite, alle concessioni dei pubblici servizi, alle forniture, agli acquisti, agli affitti ed agli altri contratti strumentali al perseguimento dei fini dell'Ente.

C A P O I

A T T I V I T A ' P R E P A R A T O R I E

Art. 2

Attività istruttoria, preparatoria e propositiva

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del contratto, appartiene al responsabile del servizio nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto unico o prevalente dell'ipotizzato rapporto contrattuale sotto la vigilanza del Segretario Comunale.

2. Nel caso di prevalenza, si deve dare atto nella proposta dell'intervento concerto con il responsabile del servizio competente nella materia non prevalente.

3. La proposta di delibera a contrattare contiene i pareri e gli elementi rispettivamente indicati negli artt. 53 e 56 della Legge 8 giugno 1990, n° 142.

Art. 3

Deliberazione a contrattare

1. Sulla base della proposta di cui al precedente articolo, il consiglio comunale o la giunta comunale nel rispetto delle proprie competenze di cui alla legge n° 142/1990 delibera la stipula del contratto.

2. E' competenza della giunta assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della legge per

gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della giunta.

3. La competenza ad assumere la delibera a contrattare relativa all'affidamento in concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività e servizi mediante concessione, spetta al consiglio comunale, salvo quando trattasi di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione nei quali casi provvede la giunta.

4. Compete alla giunta la deliberazione di affidamento di incarichi professionali, di difesa legale, progettazione e collaudo e quant'altro attenga alla ordinaria amministrazione.

Art. 4

Forme di contrattazione

1. I contratti dai quali derivi un'entrata sono stipulati, di regola, a seguito di asta pubblica o pubblico incanto con le norme contenute nel titolo II Capo III, Sezione I del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e successive modificazioni.

2. Gli acquisti, le forniture, i servizi, gli appalti ed ogni altro contratto che dia luogo ad una spesa sono preceduti, di regola, da licitazione privata ovvero, quando ricorrano le condizioni eccezionali previste dalla legge statale, regionale e dalla legge comunitaria o quando trattasi di speciali lavori o forniture, da appalto-concorso o trattativa privata.

Art. 5

Pattuizioni generali

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e imprenditori sulle somme da loro anticipate per la esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.

2. Il sub-appalto è consentito solo nell'ambito delle norme in vigore.

3. E' vietata la cessione del contratto.

Art. 6

Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali per l'esecuzione di opere pubbliche e per le forniture di beni e servizi

1. Il presente regolamento ha una portata di carattere generale per cui i singoli appalti o le forniture, potranno essere regolati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per specifico intervento.

2. Così nel caso di appalti di lavori pubblici, si considereranno integrativi della presente regolamentazione:

- il capitolato speciale d'appalto;

- il capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei ll.pp. approvato con D.P.R. 16.7.1962, n° 1063 e successive modi

ficazioni ed integrazioni;

- la legge 20.3.1865, n° 2248, all. F ed il regolamento per la direzione, contabilità, e collaudo dei ll.pp. approvato con r.d. 25.5.1895, n° 350 e successive modificazioni ed integrazioni;

- tutte le altre leggi statali e regionali, relativi regolamenti, istruzioni ministeriali vigenti, legislazione comunitaria, inerenti e conseguenti la materia dell'appalto e dell'esecuzione di opere pubbliche che, l'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi ad osservarle;

- le leggi antimafia 13.9.1982, n° 646; 23.12.1982, n° 936; 19.3.1990, n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. Nel caso invece di forniture di beni e servizi:

- i disciplinari predisposti dall'amministrazione per il particolare affidamento;

- gli specifici regolamenti economici predisposti per disciplinare le forniture;

- le leggi ed i regolamenti anche dello Stato o di altri enti pubblici, così come gli indirizzi e le circolari esplicative, che dovessero comunque essere invocati in sede di affidamento e richiamati in sede di contratto.

Art. 7

Condizioni particolari dei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche o l'acquisizione di beni e servizi

1. L'esecuzione delle opere in appalto nonché le forniture di beni e servizi sono disciplinate da apposito capitolato speciale che contiene almeno i seguenti elementi:

a) oggetto del contratto;

b) descrizione delle opere con riferimento al progetto o alle forniture di beni e servizi con specifica delle qualità, quantità o tipo di prestazione;

- c) ammontare dell'appalto e modalità di pagamento;
- d) documenti che fanno parte integrante del contratto;
- e) cauzione d'importo pari ad 1/20 del valore della prestazione indicato nel negozio;
- f) tempo utile per dare adempimento a tutte le obbligazioni contrattuali o durata delle prestazioni continuative;
- g) penalità in caso di ritardo o di altro tipo di inadempienza contrattuale;
- h) forme di collaudo o riscontro di regolare esecuzione;
- i) modalità per la definizione delle controversie; Privilegiando il ricorso all'arbitrato rituale." "
- l) modalità di pagamento;
- m) modalità di misurazione dei lavori.

Art. 8

Condizioni particolari dei contratti di concessione della gestione di pubblici servizi

1. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici devono contenere, oltre ai necessari elementi indicati nell'art. 7, anche clausole che disciplinino:

1. l'esercizio da parte dell'ente della facoltà di riscatto;
2. le modalità per il trasferimento al comune, alla scadenza del contratto degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario, da considerare al valore d'uso;
3. i casi di decadenza del concessionario;
4. l'obbligo del concessionario di provvedere, per l'intero periodo della concessione, alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;
5. l'obbligo di sottoporre all'approvazione del comune le tariffe del servizio pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
- 6) i modi di vigilanza del comune sul funzionamento del servizio;

7. l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;

8. le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;

9. l'obbligo di organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano in via costante e senza eccezione alcuna, cortesia e considerazione dell'utente;

10. l'obbligo di corrispondere, nel rispetto delle norme regolamentari fissate dal comune ed alle quali deve attenersi il concessionario, le norme contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990 n° 241, per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini.

Art. 9

Clausole contrattuali predisposte

1. E' condizione essenziale, per tutti i sistemi di contrattazione ad eccezione della trattativa privata, perchè possa essere presa in considerazione l'offerta fatta per concorrere alla conclusione del contratto le cui condizioni generali o speciali sono predisposte dall'ente in tutto o in parte, la contemporanea presentazione di una dichiarazione con la quale il titolare dell'offerta confermi di aver esaminato i documenti messi a disposizione dall'ente e di conoscere compiutamente tutte le condizioni del contratto ivi contenute.

Art. 10

Clausole contrattuali onerose

1. Nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'ente, debbono essere specificamente approvate per iscritto dal contraente le clausole indicate nel secondo comma dell'art. 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, di regolamento generale e locale e del capitolato generale di cui al precedente art. 6.

Art. 11

Arbitrato

1. Ogni qualvolta sia previsto il ricorso agli arbitri per la soluzione di alcune o di tutte le controversie nascenti dal contratto, deve essere precisato che gli arbitri sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.

Art. 12

Responsabilità

1. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza formale degli elaborati tecnici richiesti dalla legge ed il contenuto dei capitolati speciali, anche alla luce delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 55 in data 10 gennaio 1991, ricadono sotto la responsabilità del responsabile dell'area tecnica tecnico-manutentiva.

2. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, la responsabilità della regolarità e tempestività delle procedure d'appalto, compresa l'osservanza delle norme contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 55 in data 10 gennaio 1991 attinenti al bando di gara, ricadono sul responsabile dell'area tecnica, tecnico-manutentiva limitatamente per le proprie competenze.

3. La responsabilità dell'esattezza della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale dell'opera ricade sul responsabile del servizio finanziario-contabile.

Art. 13

Contenuto della responsabilità d'appalto

1. Il responsabile della procedura d'appalto:

- cura che si provveda nei tempi più brevi ad attuare la procedura prescelta nella deliberazione a contrattare per l'affidamento dell'opera o fornitura;

- provvede direttamente a tutti gli adempimenti prescritti, ivi compresi la pubblicità preventiva quando e come dovuta, la proposta alla giunta della lista delle imprese da invitare, la formazione del bando, la diramazione degli inviti.

Art. 14

Obbligo del contratto

1. Il verbale di aggiudicazione conseguente a gara formale non costituisce contratto

C A P O I I

STIPULAZIONE E GESTIONE

Art. 15

Forma dei contratti

1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art. 56 lett. b) della legge 8 giugno 1990 n° 142:

a) forma pubblica amministrativa;

b) scrittura privata;

c) senza atto scritto per piccole spese di acquisto al minuto.

2. La stipula del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa quando:

- il contratto consegua a trattativa privata giusta le previsioni contenute nell'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n° 2440;

- si tratti di contratti di locazione attivi o passivi, di concessione di loculi cimiteriali o di altri beni demaniali;
- oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.

Art. 16

Stipulazione del contratto

1. Il responsabile dell'area tecnica che ha curato tutta la fase istruttoria e preliminare, sentito il segretario comunale rogante, comunica al soggetto interessato, entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data in cui si sono acquisiti i necessari documenti, il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto.

2. L'impresa aggiudicataria, se non accede nel termine stabilito alla stipulazione del contratto, salvo fatti giustificabili, decade dall'aggiudicazione ed il responsabile del servizio provvede alla comunicazione, entro dieci giorni, al comitato centrale dell'albo dei costruttori come previsto dal 2° comma dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984 n° 687.

3. Il Sindaco stipula tutti i contratti subordinatamente agli adempimenti di cui alla legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive modifiche.

4. Lo stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'ente manifestata attraverso atti formali.

Art. 17.

Spese contrattuali

1. Le spese contrattuali, legali e fiscali, sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge o il capitolato non dispongano diversamente.

Art. 18

Rogito

1. Il segretario comunale roga nell'esclusivo interesse dell'ente gli atti e contratti di cui all'art. 87, 1° comma del R.D. 3 marzo 1934 n° 383. Qualora si reputi opportuno avvalersi dell'opera di un notaio ciò deve essere espressamente previsto nella deliberazione a contrattare.

Art. 19

Gestione del contratto

1. Una volta stipulato il contratto, l'originale è depositato presso l'ufficio segreteria. Questo ufficio provvede a trasmettere copia ai servizi che l'ha proposto affinché ne curi la gestione nonché ai servizi amministrativi e contabili interessati alla natura dello stesso per l'annotamento delle scadenze di pertinenza.

2. La gestione dinamica del contratto resta nella responsabilità dello specifico ufficio o del servizio che ha proposto la relativa deliberazione a contrattare. Comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo per il responsabile del servizio di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste nel contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti.

3. Il responsabile della gestione dinamica del contratto vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuali connesse al contratto stesso (direttore dei lavori, collaudatore e simili) provvedendo a che non si verifichino, fra l'altro, ritardi eccedenti

quelli che per gli artt. 35 e 36 del capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici generano interessi passivi a carico dell'ente, riferendo tempestivamente al segretario comunale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.

4. In ogni caso in cui si realizzino ritardi eccedenti quelli rientrati nel comma precedente, il predetto responsabile riferisce subito al segretario comunale motivando sull'origine del ritardo e sull'attività di vigilanza e di impulso espletata.

Art. 20

Integrità del contratto

1. Non è consentito che siano date disposizioni da amministratori, segretario, responsabile dei servizi, direttori dei lavori intese a modificare od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all'ente. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989 n° 66 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 1989 n° 144.

2. In caso di urgente necessità di integrare e variare il contenuto di un contratto in corso, il responsabile dell'area tecnica autorizza, ed il direttore dei lavori dispone per iscritto, in attesa della stipula del contratto integrativo, ma soltanto in conformità a delibera della Giunta che abbia finanziato l'eventuale maggiore spesa.

Art. 20 bis

"Ai fini di impulso e controllo dell'attività comunale semestralmente l'Ufficio di Segreteria comunica al Sindaco, ai capigruppo consiliari ed ai Revisori i contratti stipulati nel periodo e lo stato attuativo dei contratti in corso, sia con riferimento alle OOPP che alle forniture di beni e servizi".

T I T O L O I I

P R O C E D U R E C O N T R A T T U A L I

CAPO I

Art. 21

Ricerca del contraente

1. Le modalità perseguibili per la scelta del contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato con osservanza anche delle norme contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n° 55 per gli appalti dei lavori ivi indicati all'art. 10.

Art. 22

Eslusione dalla contrattazione

1. E' escluso dal partecipare alle aste, alle licitazioni, agli appalti-concorso ed alle trattative private chi, nell'eseguire altra prestazione o servizio a favore dell'ente, si sia reso colpevole di negligenza o di inadempienza documentate agli atti dell'ente stesso.

Art. 23

Pubblicità ed esito gare

1. Gli adempimenti connessi all'osservanza dell'obbligo di pubblicità dell'esito delle gare, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990 n° 55, sono di competenza del responsabile dell'area tecnica, tecnico-manutenitiva che vi provvede nei trenta giorni successivi all'approvazione della giunta comunale del verbale di gara.

C A P O I I

LICITAZIONE PRIVATA

Art. 24

Licitazione privata - Definizione e modalità attuative

E' quel sistema di gara mediante il quale l'Ente appaltante, sulla base di un proprio progetto esecutivo e di una propria documentazione tecnica si rivolge alle imprese preselezionate, ai sensi dell'art.7 della legge 02.02.1973, n° 14, invitandole a presentare la loro offerta per l'acquisizione di un appalto, una fornitura o per l'affidamento di un servizio.

Si attua attraverso i seguenti metodi:

1. Metodo di cui all'art. 1 lett. a) della legge 2.2.1973, n° 14

Il Presidente, accertata la regolarità delle offerte, procede alla apertura delle stesse, e verificate le condizioni offerte dai singoli concorrenti, forma una graduatoria ed aggiudica la gara all'impresa che ha presentato le condizioni più favorevoli per l'amministrazione, e quindi il maggior ribasso od il minore aumento percentuale sul prezzo base.

2. Metodo di cui all'art. 1 lett. b della legge 2.2.1973, n° 14

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere considerate valide, non possono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed, aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, esclude le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettua la media delle offerte rimaste.

L'aggiudicazione viene effettuata in favore del Concorrente la cui offerta eguaglia la media o vi si avvicina di più per difetto o per eccesso.

In presenza di una sola offerta valida e contenuta nei limiti previsti dalla scheda, l'appalto viene aggiudicato a favore di questa.

3. Metodo di cui all'art. 1 lett. c della legge 2.2.1973, n° 14

Il Presidente, depone sul tavolo la busta sigillata predisposta preventivamente e contenente i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte, per essere valide, non debbono oltrepassare.

Procede quindi all'apertura ed alla lettura delle offerte ammesse ed aperta la scheda e letti pubblicamente i limiti di minimo e massimo ribasso ivi indicati, escluse le offerte che risultano inferiori o superiori a tali limiti, ed effettuata la media delle offerte rimaste.

Il valore così ottenuto viene ulteriormente mediato con il limite di massimo ribasso e si trova un nuovo valore da tenere a base per l'aggiudicazione.

La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per solo difetto al valore di tale ultima media.

In presenza di unica offerta, comunque contenuta entro i limiti della scheda segreta, la gara viene aggiudicata a questa.

4. Metodi di cui all'art. 1 lett. d della legge 2.2.1973, n° 14

Il Presidente, aperta e data lettura di tutte le offerte ammesse, ne forma una graduatoria.

Prende poi in considerazione e media tra loro il 50% delle offerte arrotondate all'unità superiore se in numero dispari, che presentano i maggiori ribassi, ed aggiudica poi l'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto, alla media come sopra ricavata.

Se sono state ammesse due offerte l'aggiudicazione viene effettuata in favore di quella più vantaggiosa; se una soltanto, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questa.

Nel caso la media dovesse risultare di segno positivo sia per la presentazione di tutte le offerte in aumento, sia per la prevalenza di queste su quelle in ribasso, la interpretazione da dare al termine offerta che si avvicina più per difetto, è quella corrispondente al valore che si pone in

mediatamente al di sotto della media e quindi nel caso specifico, più conveniente per l'amministrazione rispetto al valore mediato.

5. Metodo di cui all'art. 1 lett. e della legge 2.2.1973, n° 14

In questo sistema i concorrenti, anzichè presentare una propria offerta sulla base di un prezzario predisposto dalla pubblica amministrazione, presentano essi stessi i prezzi unitari ai quali sono disposti ad eseguire quel particolare appalto.

Questi sono pertanto tenuti a restituire l'apposito modulo debitamente autenticato, rimesso alle imprese medesime unitamente alla lettera di invito, nel quale sono riportate, per ogni categoria di lavoro tanto l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, quanto l'unità di misura ed il quantitativo previsto per ciascuna voce. Tale modulo, dovrà essere completato ponendo accanto alle indicazioni sopra riportate, in terza colonna, i prezzi unitari che si è disposti ad offrire, e nella quarta colonna il prodotto dei quantitativi per i prezzi.

In calce al modulo stesso dovrà essere riportato il risultato complessivo dell'offerta.

Il presidente, aprirà quindi i pieghi contenenti le offerte; contrassegnerà le offerte medesime in ciascun foglio; leggerà ad alta voce il risultato complessivo offerto da ciascun concorrente e formerà una graduatoria delle offerte.

Procederà poi alla verifica dei conteggi del concorrente che ha presentato la migliore offerta e farà luogo, ove dovesse riscontrare errori di calcolo, alla correzione dei prodotti parziali e dell'importo totale.

Effettuato il riscontro di tutte le offerte e le eventuali rettifiche delle stesse, aggiudicherà la gara alla offerta che, dopo tali eventuali correzioni risulterà complessivamente la migliore sotto l'aspetto economico od a quella più favorevole rispetto al prezzo massimo, che l'Amministrazione ha determinato, indicandolo nella lettere d'invito.

Le sedute di gara, ove la laboriosità dei conteggi lo richieda, possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora od al giorno successivo.

Per quanto non previsto nella presente proposizione operativa, si applicano, anche in ordine alla eventuale anomalia dei prezzi, le prescrizioni di cui all'art. 5 della legge 2.2.1973, n° 14.

~~6. Metodo di cui all'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall'art. 24 lett. 3 della legge 8.8.1977, n° 584, è quel sistema di gara mediante il quale, l'offerta aggiudicataria, viene considerata quella che risulterà la migliore tenendo presenti una pluralità di elementi variabili a seconda dell'appalto ed attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire.~~

~~In presenza di questa gara, tanto nel capitolato d'oneri quanto nel bando di gara, debbono essere richiamati gli elementi di valutazione che saranno applicati, separatamente o congiuntamente, posti in ordine decrescente rispetto alla loro importanza.~~

~~La valutazione delle offerte per la proposta di definitiva aggiudicazione è riservata ad apposita commissione incaricata di esaminare e quantificare il beneficio che si trae dai vari elementi di valutazione e di proporre la definitiva aggiudicazione.~~

NO

Art. 25

Prescrizione sui termini selettivi

1. Le espressioni "per difetto" e "per eccesso" contenute negli articoli 2,3 e 4 della legge 2 febbraio 1973 n° 14 sono da riferirsi alla percentuale di ribasso o di aumento indicata nell'offerta e non al prezzo derivante dalla applicazione della percentuale al valore di base dell'asta.

Art. 26

Compilazione e custodia della scheda segreta

1. Quando nella delibera a contrattare si sia prescelto di procedere alla licitazione privata in uno dei modi indicati negli artt. 2 e 3 della legge 2 febbraio 1973 n° 14, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare sono fissati con apposito verbale da una commissione costituita dal Sindaco, dal ~~Vice sindaco~~, dal responsabile dell'area tecnica quale progettista interno. Qualora l'approntamento del progetto sia stato commissionato all'esterno, il terzo membro è costituito dal tecnico incaricato.

2. La redazione del verbale e il suo inserimento in busta sigillata deve avvenire nelle ventiquattro ore antecedenti a quella fissata per la tenuta dell'esperimento. Depositario della busta è il segretario dell'Ente o istruttore-direttivo da lui designato.

3. La busta sigillata è consegnata dal depositario al presidente della commissione di gara all'ora fissata per l'apertura dell'esperimento.

Art. 27

Metodo della media del 50%

1. Allorchè la deliberazione a contrattare abbia prescelto di procedere alla licitazione privata con il metodo di cui all'art. 4 della legge 2 febbraio 1973 n° 14, l'applicazione delle norme contenute nel 3° comma del richiamato art. 4 avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nei commi seguenti.

2. Qualora siano mediate offerte tutte di segno negativo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio ricavato ai sensi del 2° comma dello stesso art. 4.

3. Qualora siano mediate offerte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha offerto la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio.

4. Qualora siano mediate offerte di segno negativo e offerte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore di chi ha offerto:

- nel caso di media di segno negativo, la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio;

- nel caso di media del segno positivo, la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio;

- nel caso di media di segno negativo posta tra un'offerta di aumento e una offerta di ribasso superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;

- nel caso di media di segno positivo posta tra un'offerta di ribasso e una offerta di aumento superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media;

- nel caso di media pari a zero, la percentuale di segno negativo più vicina alla media.

5. Qualora siano state emesse soltanto due offerte, l'aggiudicazione è fatta a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente l'aggiudicazione è fatta a suo favore.

6. In presenza di due o più offerte di identico valore, l'aggiudicazione è effettuata mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827.

Art. 28

Offerte anomale

1. Al fine della regolarità delle procedure relative all'affidamento delle gare per gli appalti pubblici, la giunta su proposta del Presidente della commissione di gara, valuta l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n° 14, a seconda dell'importo dell'opera.

2. In relazione alla facoltà concessa dall'art. 2 bis della legge 26 aprile 1989 n° 155, le procedure richiamate dal comma precedente non saran

no applicate sino al permanere di sifatta facoltà, provvedendosi all'individuazione dell'offerta anomala ai sensi dello stesso articolo 2 bis.

Art. 29

Nomina, composizione e competenze della Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice in una licitazione privata ha il compito di esaminare e valutare le offerte presentate e di proporre all'Amministrazione, per l'aggiudicazione, quella che a suo parere ritiene la migliore, tenuti presenti tanto gli aspetti tecnici che economici.
2. Il parere espresso è obbligatorio ma non vincolante e potrebbe quindi essere disatteso dall'Ente con provvedimento motivato.
3. Deve essere nominata con apposito atto della Giunta Comunale e la sua composizione, variabile numericamente e qualitativamente o professionalmente a seconda dell'importanza e della natura dell'appalto, deve privilegiare la presenza della funzione tecnica rispetto a quella politica.
4. La presidenza è comunque assicurata al *Segretario Comunale*.
5. Il supporto amministrativo sarà assicurato dalla presenza di un dipendente istruttore-direttivo che avrà il compito di convocarla, su determinazione del Presidente, e di curare la verbalizzazione delle operazioni e tutti gli altri adempimenti che si renderanno necessari.
6. Nell'espletamento del complesso e delicato compito attribuitole si può avvalere, per la ricerca della soluzione ritenuta migliore, anche di soggetti esterni con funzione di collaborazione tecnica e senza che possano quindi partecipare alla votazione per le definitive determinazioni.
7. La Commissione giudicatrice costituisce collegio perfetto e pertanto le sue decisioni possono essere assunte validamente solo in presenza di tutti i suoi membri.

8. E' consentita una deroga a tale principio per le attività preparatorie, istruttorie, meramente strumentali e come tali preordinate allo ulteriore espletamento dei lavori, che possono essere affidate ad uno od alcuni membri costituenti una sottocommissione.

Art. 30

Adempimenti e modalità operative della Commissione

1. Nella sua composizione collegiale e nella sua qualificazione tecnica la Commissione giudicatrice di cui all'articolo precedente è da considerare l'unica interprete delle esigenze dell'amministrazione quali risultano dal bando di gara e dal progetto o dalle indicazioni di massima prescritte per la partecipazione.

2. La sua attività deve essere quindi improntata a contemperare la esigenza di un confronto degli elaborati presentati dai vari concorrenti con il giusto potere discrezionale attribuitole.

3. La sua operatività dovrà pertanto seguire, le seguenti linee essenziali, cronologicamente così individuate.

- Presa d'atto delle offerte valide trasmesse dall'Ente appaltante e della integrità e completezza delle stesse attraverso una verifica con il verbale di ammissione alla gara;

- Determinazione o fissazione dei criteri di valutazione delle offerte con opportuna individuazione preventiva, seppure di massima, del maggiore o minore peso che si intende attribuire alle ipotetiche diverse soluzioni che potrebbero essere proposte;

- Esame analitico delle varie soluzioni prospettate e comparazione delle varie offerte nel loro complesso al fine di individuare quella ritenuta migliore tenuti presenti contemporaneamente gli aspetti tecnici ed economici.

4. In tale veste la Commissione, nel rispetto della "par condicio" dei concorrenti, potrà esercitare le seguenti facoltà:

A) di richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati; e tenere presenti soluzioni alternative che, seppure non indicate dalla Amministrazione, rappresentano un fatto positivo rispetto al progetto che si vuole realizzare;

B) di richiedere, prima della decisione circa l'aggiudicazione, modifiche agli elaborati tecnici purchè operate nei confronti di tutti i concorrenti;

C) di proporre aggiudicazioni subordinate a varianti tanto di natura tecnica che finanziaria;

D) di non proporre l'aggiudicazione in presenza di unica offerta, venendo a mancare, nel particolare sistema di aggiudicazione dell'appalto quel termine di paragone tra le offerte che costituisce elemento importante per la valutazione delle stesse;

- Adozione del provvedimento finale mediante proposta di aggiudicazione dell'appalto all'offerta ritenuta migliore. La proposta attraverso la quale si stabilisce di dare la preferenza ad una data soluzione tecnica piuttosto che ad altra, così come l'eventuale provvedimento di esecuzione debbono essere motivati;

- Trasmissione degli atti all'Amministrazione appaltante per l'adozione delle definitive determinazioni.

- Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente individuato dal Segretario dell'Ente.

5. Il verbale di gara è firmato dal segretario e dai componenti la commissione.

Art. 31

L'aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice, di cui all'art. 29 precedente, costituendo parere obbligatorio ma non vincolante, deve trovare la sua consacrazione nella definitiva determinazione degli organi collegiali competenti dell'amministrazione appaltante.